



# *Le novità del* DECRETO SEMPLIFICAZIONI

*Edilizia privata  
Procedure Amministrative  
Ambiente*

*Webinar 21 settembre 2020*

# Decreto Legge **76/2020** convertito in Legge **120/2020**

Misure in materia edilizia ed urbanistica

*Modifiche al Dpr 380/2001 / Proroga straordinaria titoli edilizi e convenzioni*

Misure in materia di procedimento amministrativo

*Modifiche alla Legge 241/90 e conferenza di servizi*

Misure in materia di VIA e bonifiche

*Modifiche al Dlgs 152/2006*

*DL in vigore dal 17 luglio 2020*

*le modifiche dal 15 settembre 2020 (Legge di conversione)*



## **Le modifiche al Testo Unico Edilizia**

*Avv. Francesca Zaccagnini*

# Misure In Edilizia (Art 10)

## Modifiche al TUE Edilizia



**Demolizione e ricostruzione:** nuova definizione della categoria della ristrutturazione edilizia e distanze



**Manutenzione straordinaria:** flessibilità nei cambi d'uso e possibilità di modificare i prospetti



**Contributo straordinario:** soppressa la possibilità di richiedere il contributo straordinario in casi di cambio di destinazione d'uso (conformi al piano)



**Contributo di costruzione:** possibilità per i Comuni di azzerare il contributo (riduzione ora fissata al 20%) per gli interventi di rigenerazione urbana



**Permesso in deroga :** per la ristrutturazione edilizia se c'è rigenerazione urbana o contenimento del suolo



**Silenzio assenso PDC:** attestazione entro 15 gg da parte dello sportello unico



**Stato legittimo :** definizione per la verifica della regolarità urbanistica



**Tolleranze costruttive:** estensione delle «tolleranze costruttive» (2% distacchi, distanze etc) anche ad altri casi (es. irregolarità geometriche, modifiche alle finiture di minima entità).



**Scia agibilità:** possibilità di presentare la SCIA anche in assenza di opere. Per i requisiti si rimanda all'emanazione di un Decreto



**Usi temporanei :** edifici e aree per attivare processi di rigenerazione urbana

# Demolizione e ricostruzione

## Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) TUE)



### ➤ Ante modifica

- ❑ **Vincolo di rispetto del solo volume** (salvo innovazioni adeguamento antisismico)
- ❑ Previsione nell'ambito della ristrutturazione edilizia anche degli **interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti** purché si possa accertarne la preesistente consistenza
- ❑ **Stessa sagoma** dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs. n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)
- ❑ **Zone A (centri storici)** - Entro il **30 giugno 2014** i comuni dovevano individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per la demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma (art. 23bis comma 4 TUE)

### ➤ Post modifica

- ❑ Espressamente consentite modifiche **sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche**
- ❑ **Confermata** l'inclusione degli interventi di **ripristino edifici crollati e demoliti**
- ❑ Ammesse innovazioni **adeguamento antisismico, accessibilità, installazione impianti tecnologici e efficientamento energetico**
- ❑ **Incrementi di volumetria «anche» per promuovere la rigenerazione urbana** (previsti dal piano o dalla legge)
- ❑ **Stessa sagoma prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche:**
  - **per immobili sottoposti a tutela ex Dlgs 42/2004**
  - **ricadenti in zona A o zone assimilabili, nei centri e nei nuclei storici consolidati e ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico**

**Per le zone A «fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici»**

# Demolizione e ricostruzione


Distanze (art. 2bis, comma 1 ter, TUE)



## □ Ante modifica

«In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»

(Legge 55/2019 cd. Sblocca cantieri)



**Corte Cost. 70/2020** – la ristrutturazione ricostruttiva è ammissibile solo se oltre al volume si rispetta area di sedime

## □ Post modifica

Mantenimento della distanza preesistente:

- **“anche” nel caso in cui le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime** ai fini del rispetto delle distanze minime
- in caso di **incentivi volumetrici** (previsti da leggi o dallo strumento urbanistico) con **ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.**

### Limitazioni

**Zone A** (nei centri e nei nuclei storici consolidati e ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico) demolizione e ricostruzione tramite **piano di recupero e di riqualificazione particolareggiati**

- «fatti salvi le previsioni di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e pareri degli enti preposti alla tutela»

# Manutenzione straordinaria e ristrutturazione «pesante» (Art. 3, comma 1, lettera b) e 10, comma 1, lettera c)

## Manutenzione straordinaria



**Cambio di destinazione d'uso** purché “non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico”.



**Modifiche prospetti**  
“mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio o l'accesso allo stesso”

- conformi alla disciplina edilizia/urbanistica
- non pregiudichi il decoro architettonico
- l'immobile non sia soggetto a tutela D.lgs. 42/2004



**SCIA** (prima PDC come ristrutturazione edilizia «pesante»)

## Ristrutturazione edilizia soggetta a PDC



**No modifica prospetti**  
(fatti salvi gli immobili sottoposti a tutela)



**Ristrutturazione pesante:**  
Insieme sistematico delle opere  
+

- Modifica della volumetria
- Mutamenti zona A
- Sagoma, volume, prospetti edifici sottoposti a tutela Dlgs 42/2004

# Contributo straordinario e riduzioni contributo costruzione (art. 16, comma 4, lettera d-ter- art. 17, comma 4bis)



- **Contributo straordinario: NO** per i **cambi di destinazione d'uso** (conformi al piano). Applicazione solo in caso di varianti urbanistiche o interventi in deroga agli strumenti urbanistici
  
- **Contributo costruzione:**
  - ✓ riduzione “*in misura non inferiore al 20%*” per agevolare gli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso rigenerazione urbana e quelli di “*decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo*”;
  - ✓ riduzione «*rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali*»;
  - ✓ **soppressione** del **limite** di non applicazione della riduzione in caso di interventi “*interessati da una variante urbanistica, da un permesso in deroga o da cambio di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria*”;
  - ✓ possibilità per i **Comuni** di deliberare **ulteriori riduzioni** del contributo di costruzione **fino alla completa esenzione dallo stesso**



# Permesso in deroga

(art. 14 TUE)

## Ante modifica

2014 (Decreto Sblocca cantieri)



**PDC in deroga** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** anche alle **destinazioni d'uso**:

- **no** aumento della superficie coperta;
- attestazione **interesse pubblico** Consiglio Comunale

**NO** mutamenti d'uso per edifici e impianti *pubblici o di interesse pubblico*

## Post modifica

2020 (Decreto Semplificazioni)



**PDC in deroga:**

- alle **destinazioni d'uso ammissibili** anche per **opere pubbliche/interesse pubblico**
- per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**  **interesse pubblico** limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento

# Attestazione silenzio assenso PDC

(art. 20, comma 8, TUE)



**Attestazione SUE** anche in via telematica **del decorso dei termini** del procedimento su richiesta entro **15 gg** :

- **assenza** di richieste di **integrazioni documentali** o **istruttorie rimaste inevase**
- **assenza** di **provvedimento di diniego**

*Oppure*

Nel stesso termine ( **15 gg**) **comunicazione che tali atti sono intervenuti**

# Stato legittimo

(comma 1 bis articolo 9 TUE)



## □ Definizione di stato legittimo

- Titolo edilizio originario + ultimo intervento + titoli successivi interventi parziali

## □ Edifici realizzati «epoca in cui il titolo non era obbligatorio» - Edifici di cui non sia «reperibile il titolo edilizio»

- informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti (es. riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza + titolo abilitativo ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

IN CASO DI NON REPERIBILITÀ DEVE SUSSISTERE

«UN PRINCIPIO DI PROVA DEL TITOLO ABILITATIVO RILASCIATO»

# Tolleranze costruttive

(art. 34 bis TUE)



- Conferma della **Tolleranza del 2%** altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e «**ogni altro parametro**» : **NO** violazione edilizia
- **Tolleranze** anche per « *irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità , diversa collocazione di impianti e opere interne* » che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità (**NO** per immobili tutelati Dlgs 42/2004)

## Dichiarazione delle tolleranze esecutive:

- nelle nuove istanze edilizie (*modulistica*)
- trasferimento o costituzione di diritti reali (*allegata agli atti*)

# Scia agibilita' e requisiti igienico-sanitari

(art. 24 TUE e comma 2 del DL 76/2020)



- **SCIA agibilità anche in assenza di opere per immobili privi di agibilità**  
non applicabilità immediata

*Definizione dei requisiti con Decreto entro il 14 ottobre 2020 (90 giorni entrata in vigore del DL 76/2020)*

- **Requisiti altezza minima e igienico-sanitari DM 5 luglio 1975** : non si applicano ad abitazioni realizzate prima dell'entrata in vigore del DM e ubicati nelle zone A e B (ed assimilabili)

norma immediatamente applicabile

*Nelle more dell' approvazione del Decreto per la definizione dei requisiti igienico-sanitari (art. 20, comma 1bis del TUE)*

# Usi temporanei

(nuovo art. 23quater TUE)



ATTIVARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA, RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE DEGRADATE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI URBANI DISMESSI O IN VIA DI DISMISSIONE ECC..

## Convenzione :

- ▣ **durata** dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di **proroga**;
- ▣ **modalità di utilizzo** temporaneo degli immobili e delle aree;
- ▣ i **costi**, gli **oneri** e le **tempistiche** per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
- ▣ le **garanzie** e le **penali** per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali;

La stipula della convenzione **costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento**

*L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate*

**Regioni:** possono dettare **disposizioni di maggior dettaglio**, anche in ragione di specificità territoriali o di **esigenze contingenti a livello locale**.



## **Le proroghe**

# Proroga permessi di costruire e SCIA

## Proroga straordinaria dei permessi di costruire e delle SCIA (art. 10, comma 4 DL 76/2020)

Previa comunicazione al Comune sono prorogati:

- **di 1 anno e di 3 anni i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire** rilasciati o comunque formati **entro il 31 dicembre 2020**, purché non ancora scaduti al momento della comunicazione. Questi permessi avranno a disposizione 2 anni (1 + 1) per l'inizio dei lavori e/o 6 anni (3 + 3) per l'ultimazione delle opere;
- **di 3 anni il termine di efficacia (ultimazione lavori) delle SCIA presentate entro il 31 dicembre 2020 che saranno efficaci 6 anni (3+3).**

# Proroga permessi di costruire e SCIA

## Condizioni:

- **Presentazione al Comune** di una **comunicazione** con la quale il soggetto interessato espliciti la volontà di avvalersi della proroga prevista dall'art. 10, comma 4 del DL 76/2020, indicando se sia relativa all'inizio e/o l'ultimazione dei lavori;
- **i termini di inizio o fine lavori non devono essere già decorsi al momento della comunicazione al Comune;**
- il permesso di costruire o la Scia **non devono risultare in contrasto**, al momento della comunicazione di proroga, con nuove previsioni di strumenti urbanistici approvati o adottati.

La proroga della validità dei permessi di costruire si applica **anche a quelli che hanno già ottenuto dall'amministrazione comunale una proroga ordinaria per la fine lavori** (art. 15 comma 2 Dpr 380/2001)

# Proroga convenzioni urbanistiche

## Proroga straordinaria convenzioni urbanistiche e piani attuativi (art. 10, comma 4-bis DL 76/2020)

Sono prorogati **di 3 anni**:

- i termini relativi alla **validità delle convenzioni** di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) **formatisi al 31 dicembre 2020**;
- i termini di **inizio e fine lavori** previsti nell'ambito di tali convenzioni o accordi similari;
- i termini dei relativi **piani attuativi** e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

# Proroga convenzioni urbanistiche

La proroga si applica **anche alle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga straordinaria triennale** prevista dall'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 69/2013 (cd. decreto del fare), come convertito dalla legge 98/2013.



## Le modifiche alla Legge 241/1990

# MODIFICHE ALLA LEGGE 241/90 (ART 12)



## Principio

*“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede” (nuovo comma 2bis dell’articolo 1 della Legge 241/90).*

## Termini dei procedimenti

- **“Durata effettiva dei procedimenti”** - le **amministrazioni sono tenute a misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi** comparandoli con i termini previsti dalla norma vigente. Pubblicazione sito internet istituzionale - sezione “Amministrazione trasparente”.
- **DPCM** per la definizione delle **modalità e dei criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti** e le **ulteriori misure di pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti**

*Entro il **31 dicembre 2020** le amministrazioni e gli statali verificano e rideterminano **in riduzione** i termini di durata dei procedimenti*

# MODIFICHE ALLA LEGGE 241/90

## (ART 12)

- **“Inefficacia atti tardivi”** - i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la formazione del silenzio assenso (es. conferenza di servizi) nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dopo la scadenza dei termini (*Scia oltre 30/60 giorni*) **sono inefficaci** (*nuovo comma 8bis art. 2 legge 241/90*)
- **“Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”** sospensione dei termini del procedimento e non più interruzione (*art. 10 bis legge 241/90*)
- **“Effetto del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni»** - le amministrazioni tenute a formulare proposte nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni a provvedervi nel termine di trenta giorni. In mancanza, l'amministrazione può adottare il provvedimento (*art. 17bis legge 241/90*)

# Conferenza di servizi accelerata (art. 13)



Fino al **31 dicembre 2021** e su **facoltà delle amministrazioni**

- ❑ conferenza decisoria modello della **conferenza semplificata**
- ❑ **60 giorni** per le determinazioni delle amministrazioni interessate
- ❑ In caso di **dissensi ritenuti superabili conferenza** in modalità **telematica** (*normativa vigente prevede Conferenza simultanea*)
- ❑ Conferenza di servizi sul **livello successivo di progettazione termini dimezzati** e atti di autorizzazione in fase di esecuzione da rilasciare entro **60 gg**



# Le modifiche al Testo Unico Ambientale

- VIA -

# VIA: indice delle novità



- Art. 50 D.L.76/2020 → **riduzione** termini procedimento VIA e altre modifiche di scarso rilievo + nuova **Procedura speciale** dedicata ai progetti delle opere necessarie alla attuazione del **PNIEC**
- Art. 51 D.L. 76/2020 → disposizioni finalizzate alla **accelerazione delle procedure** ambientali per gli **interventi sulle infrastrutture** stradali, autostradali ferroviarie e idriche **esistenti**
- Art. 12 co. 1 lett. i-bis → **riemissione** provvedimento annullato

# VIA: quando serve?



La VIA fa parte della procedura di autorizzazione dei progetti

Un processo decisionale che si occupa di analizzare la **compatibilità ambientale** (sotto vari profili) di un determinato progetto (*che può essere la realizzazione di un impianto, di un'infrastruttura ma anche di un centro commerciale o un progetto urbano di una certa estensione*) nonché di valutare tutte le possibili alternative di intervento.

La VIA è obbligatoria in alcuni casi ed eventuale in altri ossia lo può diventare ma solo a seguito di una pre-valutazione.

Gli allegati II, IIbis, III, IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 ci dicono quali sono i progetti per i quali è richiesta la procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità.

La competenza amministrativa può essere statale o regionale. In tal caso il relativo procedimento segue regole parzialmente diverse.

I proponenti stessi possono essere, a seconda della tipologia dell'opera, soggetti pubblici o soggetti privati.

# VIA: esempi progetti edilizia privata



- VIA statale
- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO
- Verifica di assoggettabilità a VIA regionale
- progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
- progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;
- costruzione di centri commerciali;
- parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m<sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
- terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari

# VIA: le novità in sintesi



**Riduzione dei termini** in varie fasi del procedimento sia per la verifica di assoggettabilità a VIA che per la VIA.



**Riscrittura art. 19 D. Lgs. 152/2006 sulla verifica di assoggettabilità.** La procedura interessa anche l'ambito regionale.



**Possibilità** per il richiedente di presentare ai fini del rilascio della VIA sia il **progetto di fattibilità sia, ove disponibile, il progetto definitivo** (in luogo degli elaborati progettuali a cui si riferiva il testo previgente). Il progetto presentato deve in ogni caso consentire **una compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale** (e non come prevedeva genericamente il testo previgente "degli impatti ambientali").



**Riscrittura art. 20 D. Lgs. 152/2006 che consente con una procedura facoltativa ed esterna** al procedimento di attivare un **confronto** tra proponente e autorità competente per definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio dei progetti. E' stato però eliminato il termine di 30 giorni che c'era prima entro il quale l'autorità competente doveva esprimere un parere.

# VIA: le novità in sintesi



Previsione di **poteri sostitutivi** in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.



**Introduzione della certificazione di regolare esecuzione delle opere.** Il proponente deve trasmettere la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.



**Procedura speciale** dedicata ai progetti delle opere necessarie alla attuazione del PNIEC (Piano per l'energia e il clima) con termini ridotti rispetto all'ordinario e l'istituzione di una apposita Commissione a ciò dedicata.

# VIA: le novità in sintesi



## **Procedura speciale per gli interventi sulle infrastrutture**

stradali, autostradali ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA. Prolungamento della durata delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche: VIA non inferiore a 10 anni (invece di 5) autorizzazione paesaggistica 10 anni (anziché 5).

## **Nuovo art. 21-decies L. 241/1990 finalizzato a disciplinare**

**la riemissione di provvedimenti annullati** dal giudice per vizi inerenti ad uno o più atti emessi anche nel corso del procedimento di VIA. Il soggetto interessato può chiedere alla p.a. competente (laddove non sono necessarie modifiche al progetto) l'attivazione di un procedimento semplificato ai fini della riadozione degli atti annullati.



# Le modifiche al Testo Unico Ambientale

## - BONIFICHE -

# Bonifiche: le novità



- Art. 52: Procedura **semplificata** per **realizzare** alcune opere all'interno dei siti da bonificare

**Obiettivo** → promuovere la **rivitalizzazione** delle aree interessate,

→ dare nuovo impulso al processo di bonifica dei siti contaminati.

- Art. 53: Semplificazioni per i SIN con
  - **accelerazione** delle procedure
  - **accorpamento** delle fasi
  - **silenzio assenso**
  - certificato a **stralcio**

# *Interventi e opere nei siti contaminati:*

## **le semplificazioni**

**(art. 52)**

### **Art. 242 ter:**

- Cosa: Possibilità di realizzare determinate opere;
- Dove: in tutti i siti da bonificare compresi i SIN;
- Come: procedura semplificata e ampliata rispetto all'art. 34 del dl 133/2014;
- Quando: in presenza di determinate condizioni.

# *Siti contaminati:* **gli interventi**

**(art. 52)**

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- altre opere lineari di pubblico interesse;
- sistemazione idraulica;
- mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo;
- altre opere previste con DPCM (es. elettrodotti, strade, ferrovie).

# *Interventi e opere nei siti contaminati:*

## **le condizioni**


**(art. 52)**

### **Gli interventi devono:**

- **essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;**
- **non determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.**

# Interventi e opere nei siti contaminati: la procedura

(art. 52)



## ❖ Sito non caratterizzato (lett. a, c-bis):

Piano di indagini preliminari **per verificare lo stato di potenziale contaminazione** concordato con ARPA.

**Tempi: 30 gg.** dalla richiesta del proponente → decorsi interviene ISPRA entro **15 gg** successivi su segnalazione del proponente.

**30 gg. prima** dell'avvio delle attività d'indagine, il proponente → trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.

**Se** indagine accerta **valori > CSC**, anche per 1 solo parametro, il soggetto proponente lo deve comunicare ai sensi dell'art. 245, comma 2.


**Se** indagine accerta che non ci sono **valori > CSC** il procedimento si conclude:

**per i SIN** ai sensi dell'art. 252, comma 4 bis;

**per gli altri Siti** ai sensi dell'art. 242 comma 2.

**Per tutti:** il responsabile ripristina la zona, lo comunica alle autorità competenti, l'autocertificazione conclude il procedimento. Fatto salvo il potere di verifica!

# Interventi e opere nei siti contaminati: la procedura **(art. 52)**



## ❖ **Sito con messa in sicurezza operativa (lett. b):**

Il proponente può realizzare gli interventi **15 gg** dopo aver informato l'ARPAT. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

## ❖ **Attività di scavo (lett.c):**

Sono effettuate con le **precauzioni** necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento. Le eventuali fonti attive di contaminazione (es. rifiuti) rilevate sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del DPR **120/2017**.

# *Siti di interesse nazionale* **le principali novità** (art. 53)



## **Art. 252:**

- Procedura di indagini preliminari, con autocertificazione;
- Procedura unificata per caratterizzazione e analisi di rischio;
- Certificato di avvenuta bonifica a stralcio;
- Compravendite di aree ubicate nei SIN.

- **Procedura di indagini preliminari** per verificare lo **stato di potenziale contaminazione** attraverso indagini preliminari.
  - presentazione del Piano di indagini preliminari;
  - entro 30 gg l'ARPA deve esprimersi → se non lo fa provvede l'ISPRA entro 15 gg. dalla richiesta del proponente;
  - avvio dei lavori 30 gg dopo aver informato le autorità competenti;
  - se valori > CSC si procede con caratterizzazione + analisi di rischio + progetto di bonifica;
  - se valori non > CSC il proponente ripristina la zona contaminata, informa le autorità competenti entro 90 gg. dalla comunicazione di avvio delle opere, con autocertificazione;
  - **l'autocertificazione conclude il procedimento decorsi 90 gg.**

## Procedura unificata per caratterizzazione e analisi di rischio (art. 252 comma 4 ter):

- Possibilità di presentare congiuntamente gli esiti della caratterizzazione + analisi di rischio + applicazione a scala pilota delle tecnologie di bonifiche idonee;
- **Obiettivo** → conoscere, in tempi rapidi, le condizioni per l'approvazione del progetto operativo.
- Se  $CSC > CSR$  il ministero approva entro 90 gg analisi di rischio e indica le condizioni per il progetto operativo. Entro i successivi 60 gg il proponente presenta progetto di bonifica, che viene approvato dal ministero dell'Ambiente con dichiarazione di pubblica utilità!

## Certificazione di avvenuta bonifica a stralcio:

- può essere rilasciata per singole matrici (suolo, sottosuolo e materiali di riporto), anche a stralcio per singole aree catastalmente individuate;
- a condizione che:
  - siano stati raggiunti i relativi obiettivi per la bonifica;
  - non vi siano interferenze con la matrice acque sotterranee e di rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area
- si devono raggiungere gli obiettivi di bonifica
- le garanzie fideiussorie possono essere svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.